

COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO

CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO

PARTE ECONOMICA
ANNO 2024

VERBALE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

Oggi 30 dicembre 2024, alle ore 15.40, presso la sede comunale del comune di San Mauro Cilento, si è riunita la Delegazione Trattante, giusta nota di convocazione del 27.12.2024 prot. n.7042, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1- Fondo della produttività anno 2024: destinazione sono presenti:

Per la delegazione di parte pubblica

- Dott.sa Jolanda Soldovieri Segretario Comunale
- Dott. Rosario Miano Responsabile Area Amministrativa Finanziaria

Per la delegazione di parte sindacale

DELLA ROCCA Vincenzo	CISL - FP	Rappresentante OO.SS.
Assente	U.I.L. – F.P.	Rappresentante OO.SS.
Assente	F.P. - C.G.I.L.	Rappresentante OO.SS.
RISPOLI Angelo	C.S.A.	Rappresentante OO.SS.
VASSALLO Luigi	R.S.U	Rappresentante R.S.U.

- PREMESSO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;
- In data 18.12.2023 la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) parte normativa per il triennio 2023 – 2025;
- Con determinazione n. 134 del 10.12.2024 l'Ente ha provveduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. – del ----- è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente della stessa;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. – del ----- sono state emanate alla delegazione di Parte Pubblica le direttive per la ripartizione del fondo salario accessorio;

Le parti sottoscrivono definitivamente la seguente ipotesi del CCDI annualità economica 2024.

Art. 1

Campo di applicazione, durata ed oggetto

1. Il presente contratto collettivo integrativo di parte economica si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso il Comune di SAN MAURO CILENTO, ed ha valenza dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
2. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti rinviano alla contrattazione nazionale vigente nonché ai precedenti contratti integrativi che qui si intendono richiamati per la parte non in contrasto con il presente contratto.
3. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Art. 2

Risorse decentrate

1. Le risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sono state determinate dall'Amministrazione comunale, per l'anno 2024, **in € 14.320,11 che sono state incrementate con risorse contrattuali fuori dal tetto D.lgs. 75/2017 previste dall'art. 79 comma 1 lett. b) c) d) 1-bis) di cui:**
 - a. € 14.183,79 per risorse stabili*;
 - b. € 136,32 per risorse variabili**.

2. Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL, le risorse di cui al comma precedente sono state sottratte le somme necessarie per corrispondere gli utilizzi vincolati per 7.592,70 indicati nella sottostante tabella, rendendo disponibile per il riparto la somma di € 6.727,41:

Somme destinate agli utilizzi vincolati	
Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) storiche	€ 5.626,66
Progressioni Interne alle Aree nuovo CCNL 2023	€ 750,00
Indennità di Comparto (art. 33 CCNL 22/1/2004 - quota fondo)	€ 1.216,04
Differenziali Stipendiali B3/D3 (Art. 78 comma 1bis CCNL 2019/2021)	€ 0
TOTALE	€ 7.592,70

3. Ai sensi del richiamato art. 80, comma 1, del CCNL, alle risorse di cui al comma 1 del presente articolo si aggiungono le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017; sono infine rese disponibili le eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
4. Le risorse di cui al comma 1 lett. a) e b), al netto delle somme di cui al comma 2, vengono utilizzate per finanziare i seguenti istituti contrattuali:

SOMME DA RIPARTIRE IN CONTRATTAZIONE DI PARTE STABILE	IMPORTI
a) Compensi per performance organizzativa	€ 177,41
b) Compensi per performance individuale	€ 1.000,00
c) Indennità di condizioni di lavoro (disagio, rischio e maneggio valori) Economo e Agente Contabile € 250,00 cd	€ 500,00
d) Indennità di reperibilità stato civile	€ 1.000,00
e) Indennità Stato Civile	€ 300,00
f) Indennità per specifiche responsabilità Anagrafe	€ 1.500,00
g) Indennità di funzione per il personale della Polizia Locale	€ 1.500,00
h) Nuove progressioni economiche all'interno delle aree	€ 750,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 6.727,41

PARTE VARIABILE	IMPORTI
n) Incentivi monetari finanziati con i proventi del Codice della Strada	€
o) Compensi per servizio di notifica per conto di terzi	€
p) Compensi per rilevamenti ISTAT	€
q) Compensi per l'Avvocatura	€
r) Compensi per istruttoria pratiche condono edilizio	€
s) Compensi per attività derivanti da accordi, convenzioni e sponsorizzazioni	€
t) Compensi per attività derivanti da piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€
u) Incentivi per funzioni tecniche	€ 0
v) Incentivi derivanti dal maggiore gettito relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI	€
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 0

TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI	IMPORTI
RISORSE STABILI	€ 14.183,79
RISORSE VARIABILI	€ 136,32
TOTALE	€ 14.320,11

5. Eventuali economie derivanti dall'applicazione dei superiori istituti confluiscono nel fondo per la performance individuale.

SOMME CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI
Fondo Lavoro Straordinario (Art. 22 comma 3 bis, del D.L. n. 50/2017 - Prestazioni del personale in occasioni di iniziative di carattere privato - Art. 56 ter CCNL 2016/2018)	€ 0
Fondo Lavoro Straordinario (Art. 14 CCNL 01.04.1999)	€ 0
Fondo Incarichi di Elevata Qualificazione	€ 0
TOTALE SOMME	€ 0

Art. 3

Lavoro Straordinario

1. Resta confermata, anche per l'anno 2024, la somma di € 0 da utilizzare per il fondo lavoro straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999.
2. Eventuali economie provenienti dal fondo per il lavoro straordinario andranno ad incrementare il fondo per le risorse variabili dall'anno successivo.

La seduta si chiude alle ore 16:30.

L.C.S.

Per la Parte Pubblica

Per la Parte Sindacale

RSU



COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Numero	Data
134	10/12/2024
Registro di Area N. 36	

SETTORE 3 - FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

OGGETTO:	COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 (CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022)
-----------------	--

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Via Serra 18 - 84070, San Mauro Cilento (SA)

tel. 0974 903161

protocollo.sanmaurocilento@asmepec.it

Pag. 1 di 8

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 05 in data 22/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 06 in data 22/03/2024, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;
- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico- finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2024. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A) RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziato, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B) RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *"eventualità e variabilità"* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziato e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

➤ comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 certificato in € **12.878,59** (art. 67 comma 1);

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. C e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs.n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*

Rilevato che l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2023 e che pertanto nella parte variabile del fondo confluiranno le somme di cui alla lettera b) comma 1 dell'articolo 79, come meglio chiarito dal comma 5 dello stesso articolo;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge *Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000*

Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

l'art. 9, comma 2- *bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

□ l'art 11 del d.lgs 135/2018: *“ In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto

n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”

□ L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, i seguenti incrementi:

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

- di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per n.4 dipendente in servizio al 31/12/2015) **€ 332,80**;
- di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziale previsti dall'articolo 64 CCNL 2016-2018).) **€ 413,40**;
- di cui all' art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 euro **338,00** (quota anno 2024 per n. 4 dipendenti in servizio alla data del 31/12/20218);
- art 79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 221,00**;
- art. 79, comma 1- b/s, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 - **€ 0** in quanto non presente nell'Ente (con decorrenza dal 01.01.2024);

Rilevato inoltre che, nella parte variabile sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti somme, tipiche della costituzione del Fondo risorse decentrate del Comune di San Mauro Cilento:

- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 - **€ 0**;
- Incremento art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 in attuazione dell'art.1 comma 604 Legge 234/2021 max 0.22% del monte salario dell'anno 2028 di **€ 136,32**;

Rilevato infine invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di San Mauro Cilento:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.01.2024 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Dato atto che la determinazione del fondo anno 2016 (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, non vi sono economie del fondo dell'anno 2023 né economie del fondo straordinario anno 2023;

Che l'indicato importo costituisce il limite massimo per la costituzione del fondo risolve decentrate per l'anno 2024, al netto delle somme escluse sopra indicate sopra;

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Dato atto inoltre:

- che il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018 ammonta a n. 2 unità e quello in servizio alla data di adozione del presente provvedimento ammonta a n. 2 unità;
- che, pertanto, ai sensi dell'art.11 del D.L. n. 34/2019 il fondo anno 2024 non subisce alcun adeguamento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Considerato che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;

Considerato che:

-in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;

-il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 Prot. n. 4832 del 13/08/2024, con il quale viene conferito l'incarico al Dott. Rosario Miano, di cui all'art.50, comma 10, del D. lgs 267/2000, affidando allo stesso tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto Comunale espressamente non riservano agli organi di Governo, previsti dall'art.107 co.2 e 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Dato Atto:

- Che, l'Ente opera in regime di Bilancio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000 e che il presente atto è compatibile con le disposizioni ivi indicate;
- Che la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni, nella Legge 122/2010, in quanto spesa non prevista tra le fattispecie indicate dalla normativa e dagli orientamenti gius-contabili;
- Della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 2° del D.L. n.

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

78/2009 convertito, con modificazioni, in Legge n.102/2009 e del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000;

- Dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale del Funzionario e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90, così come modificato ed integrato dalla L. 190/2012;
- Che il presente provvedimento concorre al proseguimento degli obiettivi di questa Area/Settore;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **Di costituire**, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, parte stabile per un importo complessivo di € 14.183,79, di cui parte variabile non soggette al limite € 1.441,52, contraddistinte per aumenti contrattuali per € 1.305,20, e parte variabile fuori limite 0,22% ms anno 2018 per € 136,32, come da Allegato A) alla presente Determinazione; *TOT. € 14.320,11*
- 3) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura nelle previsioni di bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;
- 4) **Di dare atto** che sono disponibili per la contrattazione € 7.341,09, per le quali sono sottratte dal fondo disponibile 2024 della presente costituzione le seguenti somme indicate nella sottostante tabella, pari ad € 6.842,70, relative ai rispettivi istituti contrattuali precisando che restano a carico del bilancio la quota del costo del Comparto, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

PEO CONSOLIDATE	€ 5.626,66
PROGRESSIONI DA DIFFERENZIALI AREE	€ 0 <i>150,00?</i>
PEO DA INCARDINAMENTO B3/B1 - D3/D1 (X 13 MENSILITA)	€ 0
PEO CONSOLIDATE (NUOVI DIFFERENZIALI)	€ 5.626,66
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 1.216,04

Fissa?

- 5) **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, saranno assunti nei limiti

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000

degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

- 6) **Di trasmettere** la presente al Collegio dei Revisore il presente atto per gli adempimenti di competenza;
- 7) **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 8) **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) **Di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Responsabile Area Finanziaria
MIANO ROSARIO / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente